

Tra Dolomiti Energia Trading S.p.A., di seguito "DE Trading", con sede legale in Via Fersina, 23 – Trento, Capitale Sociale € 2.478.429,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 03027910235, qui rappresentata dal Responsabile Portfolio Management, Trading e Ottimizzazione impianti di produzione **Ing. Maurizio Lancerin** e **COMUNE DI ISERA** (di seguito denominata "Cliente") con sede legale in Via A. Ravagni, 8 - 38060 Isera (TN) - Partita IVA e Codice Fiscale 00203870225, rappresentata dal Sindaco **Enrica Rigotti**; (DE Trading e il Cliente verranno qui di seguito anche denominate singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti") si conviene la stipula del seguente

### **CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS**

Premesso che il servizio di trasporto sulla rete nazionale di metanodotti, incluse le modalità di misura e di determinazione della qualità del gas, è regolato dal Codice di Rete predisposto dalla Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito "Trasportatore"), con le eventuali future modifiche e/o integrazioni, come approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito "Autorità") in ottemperanza alla normativa vigente e pubblicato dal Trasportatore nel suo sito internet: www.snamretegas.it, documento che le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere (di seguito "Vigente Codice di Rete"), le Parti convengono che la somministrazione di gas, che avverrà mediante il Trasportatore, sarà regolata dalle condizioni di seguito riportate.

Il gas verrà messo a disposizione del Cliente in corrispondenza del contrassegno del Trasportatore situato sulla condotta che alimenta gli impianti di:

REMI (Punto di riconsegna sulla rete del Trasportatore, di seguito "Punto di Consegna")	CABINA
34518201	ISERA

Agli effetti del presente Contratto le Parti eleggono il proprio domicilio:

- DE Trading in Via Fersina, 23, - 38123 Trento (TN);
- Il Cliente in Via A.Ravagni, 8 – 38060 Isera (TN).

### **- CONDIZIONI PARTICOLARI -**

#### **1 Durata del Contratto e sue modifiche**

Il presente Contratto di somministrazione decorre **dalle ore 6:00 del 1° novembre 2016** e termina **alle ore 6:00 del 1° ottobre 2017**. Ogni modifica al presente Contratto sarà ritenuta valida ed efficace solo se concordata in forma scritta.

#### **2 Capacità giornaliera**

Il volume, espresso in metri cubi ed in seguito denominato capacità giornaliera "Cg", che DE Trading mette giornalmente a disposizione del Cliente al Punto di Consegna, è fissato per il periodo contrattuale in:

REMI (Punto di riconsegna sulla rete del Trasportatore, di seguito "Punto di Consegna")	CABINA	Capacità Giornaliera "CG" Smc/giorno	Volume di riferimento annuo Va, Smc/anno a 38,11 MJ/Smc
34518201	ISERA	16.500	1.505.000

#### **3 Prezzo**

Il Cliente, in relazione ai seguenti parametri concordati:


- capacità giornaliera "Cg" pari a **vedi articolo 2**;
- volume di riferimento del periodo contrattuale "Va", pari a: **vedi articolo 2** (a 38,1 MJ/ m<sup>3</sup>);
- peso previsto dei volumi invernali (intendendo per tali quelli effettuati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre) rispetto al volume di riferimento del periodo contrattuale, "Pvinv.prev.", pari a: **76,41%**;

si impegna a pagare mensilmente:

- un termine fisso pari a:

REMI (Punto di riconsegna sulla rete del Trasportatore, di seguito "Punto di Consegna")	CABINA	Termine Fisso €/mese
34518201	ISERA	€ 2.942,79

Sigla del Cliente



Sigla di DE Trading



per ogni mese del periodo contrattuale di cui all'articolo 1 delle Condizioni Particolari; l'importo di cui sopra sarà ridotto degli eventuali costi automaticamente recuperati da DE Trading per effetto del passaggio di utenti del Cliente ad altri fornitori, come previsto dal Codice di Rete;

- per ogni metro cubo prelevato, il seguente prezzo:

$$P = P_0 + P_{FOR,t} (\text{€cent}/\text{Smc})$$

dove:

$P_0$  = prezzo base pari a: **2,900 €cent/Smc** riferito ad un PCS di 38,100 MJ/Smc;

$P_{FOR,t}$  = componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso stabilita dall'autorità nel Testo Integrato della Vendita Gas (TIVG) di cui all'Allegato A della Delibera ARG/gas 162/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Altri oneri: in aggiunta al prezzo  $P$ , verranno fatturate le componenti tariffarie CRVOS, CRVBL e CRVI, istituite con la delibera 60/2015/R/gas dall'Autorità;

Il valore del termine  $P_0$  si intende valido per l'intero periodo contrattuale.

Il Cliente dichiara di aver valutato secondo diligenza l'offerta di DE Trading, con piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alla formula di prezzo scelta, la cui evoluzione nel corso del periodo contrattuale, con riferimento alla componente variabile, è determinata – nel caso di prezzo indicizzato – dalla variabilità del cambio e delle quotazioni dei prodotti energetici riportati nella formula di indicizzazione di cui al presente articolo.

#### 4 Superamento della capacità giornaliera

Qualora in un mese il massimo prelievo giornaliero risulti superiore alla capacità giornaliera "Cg" il Cliente dovrà corrispondere, oltre agli importi mensili di cui all'art. 3, i seguenti importi, per ogni metro cubo prelevato nel corrispondente scaglione:

importi per supero Cg, €cent/Smc			
REMI	se $P_{max} < Cg \times 1,1$	se $Cg \times 1,1 < P_{max} < Cg \times 1,15$	$P_{max} > Cg \times 1,15$
34518201	0	231	288

Gli importi di cui sopra non verranno adeguati al PCS.

#### 5 Conguagli di fine periodo

Qualora, al termine del periodo di validità del Contratto, il peso consumato dei volumi invernali, riferiti a 38,1 MJ/m<sup>3</sup> (Pvinv.cons.), sia superiore o inferiore del 5% rispetto al prelievo a consumi del periodo di validità del contratto riferito a 38,1 MJ/m<sup>3</sup> (Vc), DE Trading emetterà un documento contabile di conguaglio il cui importo sarà calcolato moltiplicando Vc per il seguente importo unitario:

$$3,000 \times (Pvinv.cons. - Pvinv.prev.) \text{ (centesimi di euro/m}^3\text{)}$$

dove:

Pvinv.cons. = Peso consumato dei volumi invernali (a 38,1 MJ/m<sup>3</sup>) rispetto al prelievo a consumi del periodo di validità del contratto (a 38,1 MJ/m<sup>3</sup>);

Pvinv.prev. = Peso previsto dei volumi invernali rispetto al volume di riferimento del periodo contrattuale.

L'importo non verrà adeguato al PCS.

**In accordo fra le Parti il conguaglio di fine periodo non verrà applicato.**

#### 6 Possibili variazioni delle condizioni


I parametri riportati nel Contratto sono coerenti con il vigente quadro normativo e tariffario e, in particolare, con le tariffe di trasporto per l'anno 2016 approvate dall'Autorità con la delibera **606/2015/R/GAS**. DE Trading potrà adeguare i parametri contrattuali in coerenza con eventuali provvedimenti dell'Autorità che dovessero modificare il quadro normativo e tariffario suddetto.

#### 7 Fatturazione e modalità di pagamento

La fatturazione degli importi di cui all'art. 3 verrà effettuata mensilmente, nel mese successivo a quello di prelievo; gli eventuali importi di cui agli artt. 4 e 5 saranno attribuiti con la fatturazione relativa ai prelievi del mese successivo a quello in cui si sono resi disponibili i consumi.

Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati **entro 30 giorni data fattura**. Nel caso in cui il suddetto termine non fosse un giorno lavorativo il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo

Sigla del Cliente



Sigla di DE Trading



successivo. Modalità di pagamento: bonifico bancario con valuta fissa a favore di DE Trading, corrispondente alla data di scadenza della fattura, presso l'Azienda di Credito **UNICREDIT SPA - Codice IBAN IT 89 S 02008 11758 000030006056**, intestato a Dolomiti Energia Trading S.p.A.


#### **8 Importi per cessazione anticipata del Contratto**

Nei casi previsti agli artt. g ed h delle Condizioni Generali il Cliente sarà tenuto a corrispondere a DE Trading l'importo risultante dall'applicazione della seguente tabella, in relazione al mese in cui la risoluzione del Contratto ha effetto, per ogni metro cubo a 38,1 MJ/m<sup>3</sup> prelevato nel periodo di validità del Contratto:

MESE	IMPORTO, cent€/Smc
Novembre	17,49
Dicembre	6,45
gennaio	3,02
febbraio	1,35
marzo	0,65
aprile	0,30
maggio	0,17
giugno	0,12
<td>0,08</td>	0,08
agosto	0,05
settembre	0,02

#### **9 REPORTISTICA REMIT**

Con la stipula del contratto si intende concordata la disponibilità a siglare un "Accordo per la delega dell'obbligo di reportistica REMIT" con il quale DE Trading procederà alle comunicazioni ai fini REMIT anche per conto del cliente.



#### **- CONDIZIONI GENERALI -**

### a) Qualità del gas

Il gas somministrato mediante il Trasportatore sarà conforme alla specifica di qualità riportata nel Vigente Codice di Rete. Qualora il gas risulti non conforme alla specifica di qualità, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione a DE Trading che, in tale ultimo caso, si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Trasportatore; fatta salva la predetta comunicazione al Trasportatore, in ogni caso non graverà su DE Trading alcun altro obbligo o responsabilità al riguardo. Le Parti si danno atto che il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione del Cliente verrà effettuato con riferimento ai valori del Potere Calorifico Superiore, di seguito PCS, determinato dal Trasportatore sulla base della composizione chimica del gas ed in conformità a quanto previsto dal Vigente Codice di Rete. Ai fini del presente Contratto le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore.

**b) Modalità di consegna e misura del gas**

**b) Modalità di consegna e misura del gas**  
Il valore di pressione minima di consegna del gas è quello stabilito dal Trasportatore e pubblicato sul sito di questi. Qualora il gas risulti non conforme alle specifiche di pressione, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione a DE Trading che, in tale ultimo caso, si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Trasportatore; fatta salva la predetta comunicazione al Trasportatore, in ogni caso non graverà su DE Trading alcun altro obbligo o responsabilità al riguardo. L'unità di misura dei volumi è il metro cubo, di seguito "Smc", alle condizioni standard (chiamate anche base o standard): temperatura di 288.15 K = 15°C e pressione di 101.325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443).

Il Cliente garantisce che la società (di seguito "Distributore") che gestisce il trasporto sulla rete locale a valle del Punto di Consegna riconosce il diritto di DE Trading e di eventuali suoi incaricati di accedere all'impianto di misura al Punto di Consegna in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o delle operazioni di misura.

Si definiscono, agli effetti del Contratto, prelievo giornaliero "Pg" e prelievo mensile "Vm" i quantitativi di gas prelevati rispettivamente in un giorno e in un mese; Vm è pari alla somma dei Pg del mese. Tali dati hanno valenza fiscale.

I valori di  $Pq$  e  $Vm$  sono determinati secondo i seguenti criteri:

- 1) Qualora il Punto di Consegnna venga utilizzato unicamente dal Cliente, oppure in condivisione con soggetti terzi non clienti di DE Trading, Pg e Vm sono quelli che il Trasportatore alloca a DE Trading sulla base dei dati comunicatigli dal Distributore. Tali dati sono presenti nel sistema informativo del Trasportatore.

2) Nel caso in cui il Punto di Consegnna sia utilizzato da più grossisti clienti di DE Trading, DE Trading determina Vm e Pg ripartendo i quantitativi allocati a DE Trading dal Trasportatore, utilizzando nella ripartizione tra clienti le regole di allocazione stabilite dal Trasportatore nel Vigente Codice di Rete per la ripartizione tra utenti della rete di trasporto. Qualora il Distributore non adempia, per nessuno dei clienti di DE Trading, agli obblighi di comunicazione dei dati al Trasportatore e quest'ultimo non stimi i consumi di detti clienti, DE Trading ripartirà i quantitativi allocati a DE Trading dal Trasportatore proporzionalmente al valore di capacità giornaliera dei singoli grossisti clienti di DE Trading.

3) Nel caso in cui il Punto di Consegnna sia utilizzato da più grossisti clienti di DE Trading ed anche da DE Trading stessa per la somministrazione di gas a propri clienti finali insistenti sulla rete di trasporto locale a valle del Punto di Consegnna, Pg e Vm sono determinati da DE Trading secondo quanto descritto al precedente paragrafo 2 considerando DE Trading come un ulteriore grossista, cui competono i consumi dei suoi clienti finali su rete locale, soggetto alle medesime regole di tutti gli altri grossisti di DE Trading che condividono il Punto di Consegnna.

Eventuali conguagli dei quantitativi Pg e Vm come sopra definiti saranno effettuati da DE Trading in conseguenza della revisione delle allocazioni operata dal Trasportatore sulla base dei dati del Distributore, anche qualora tale revisione avvenga oltre i termini temporali stabiliti, ai fini delle predette allocazioni, nel Vigente Codice di Rete, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sui conguagli.

Nei casi riportati ai precedenti paragrafi 2 e 3, DE Trading, sulla base dei dati del Distributore, provvederà ad eventuali conguagli anche senza la revisione delle allocazioni operata dal Trasportatore, purché tali conguagli non determinino variazioni dell'allocato complessivo a DE Trading e purché il Distributore comunichi i volumi di tutti i clienti DE Trading.

In caso di contestazioni relative alla misura il Cliente dovrà attivarsi presso il Distributore per le necessarie verifiche, dandone comunicazione scritta a DE Trading.

Resta inteso che DE Trading, entro i termini previsti dalla normativa fiscale, darà comunque luogo a conguagli, rispettivamente negativi o positivi per il Cliente, limitatamente agli importi che, in conseguenza di variazioni delle misure, DE Trading, ai sensi della normativa fiscale, debba versare o abbia ottenuto in rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o dalle Regioni.

### c) Pagamenti

In caso di ritardato pagamento delle fatture DE Trading, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati al tasso previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, fermo il diritto al risarcimento dei danni procurati con il ritardo, ai sensi dell'art. 6 del citato del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. Il Cliente effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all'interno dell'Unione Europea. DE Trading è abilitata a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell'ipotesi in cui il Cliente non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà darne informativa scritta a DE Trading, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate da DE Trading, che resterà comunque libera di non aderirvi. Il Cliente non potrà opporre a DE Trading alcuna eccezione di

### Sigla del Cliente

Sigla del cliente  
SILVIA SANTANDER

Sigla di DE Trading

la di DE Trading

inadempimento al fine di evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi dovuti qualora non abbia adempiuto regolarmente all'obbligo di pagare tutte le forniture eseguite da DE Trading.

**d) Rilascio di garanzie**

Qualora DE Trading lo richieda esplicitamente a seguito di ritardi nei pagamenti delle fatture o in relazione alla verifica di affidabilità, il Cliente è tenuto a rilasciare a DE Trading una fideiussione bancaria fino alla concorrenza di un importo pari ad un quadriennio di fornitura e contenente la clausola di pagamento "a prima richiesta".

**e) Diritti e tributi**

Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e tributi che DE Trading è tenuta a pagare in relazione alla somministrazione di gas.

Il gas oggetto di somministrazione in virtù del presente contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell'obbligazione tributaria rappresentata dalla fornitura a consumatore finale. Gli adempimenti fiscali in materia di accise sul gas e di imposte ad esse collegate (addizionali e imposte sostitutive regionali) vengono pertanto adempiuti dal cliente, che si qualifica soggetto obbligato d'imposta, titolare di codice di accisa **IT00TNO00010J**.

Per la somministrazione di gas di cui al presente Contratto, il Cliente dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione del regime del reverse, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 7 bis, comma 3, lett. a) e dell'articolo 17, sesto comma, lettera d-quater) del D.P.R. n. 633/72.

Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Dolomiti Energia Trading Spa, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Dolomiti Energia Trading Spa fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni in conseguenza delle dichiarazioni rese e della documentazione predisposta e fatta pervenire dal Cliente a Dolomiti Energia Trading Spa.

Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione nel caso di variazioni riguardanti la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), il codice di accisa, la partita IVA, nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne DE Trading da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a DE Trading.

Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a DE Trading, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che DE Trading fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni.

Ogni rimborso da DE Trading al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da DE Trading all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui DE Trading potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalle Regioni.

**f) Sospensione della somministrazione**

Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dal Trasportatore o dal Distributore sulla rete di gasdotti non costituiscono inadempimento al Contratto e pertanto non comporteranno obblighi di indennizzo o risarcimento del danno a carico di DE Trading né saranno motivo di risoluzione del Contratto.

Fatto salvo quanto sopra previsto DE Trading si attiverà per contenere i disagi, in accordo con il Cliente, fermo restando che eventuali maggiori costi saranno a carico del Cliente stesso.

Inoltre, DE Trading, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, potrà, nei casi 1) e 2) di seguito specificati nel presente articolo, sospendere la somministrazione del gas, senza che questo costituisca inadempimento contrattuale, rimanendo esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni e fermo restando che il Cliente sarà tenuto a corrispondere a DE Trading gli importi definiti agli artt. 3, 4, 5 e 8 delle Condizioni Particolari:


- 1) mancato pagamento entro 15 giorni dalla sua scadenza di una fattura, fermo restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. c) "Pagamenti";
- 2) omessa o parziale prestazione delle garanzie di cui all'art. d).

Nei casi di operazioni da parte del Trasportatore, di cui al primo periodo del presente articolo, DE Trading riconoscerà al Cliente gli eventuali importi ricevuti dal Trasportatore in relazione al servizio alternativo per la fornitura di gas da parte di terzi organizzato dal Cliente, a condizione che il Cliente faccia pervenire a DE Trading la relativa richiesta e la documentazione necessaria entro 90 giorni dall'operazione; in tal caso spetta al Cliente la decisione, sotto la sua responsabilità, di avvalersi o meno di tale servizio alternativo, provvedendo comunque, in caso positivo, ad organizzarlo direttamente e a proprie spese.

**g) Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di DE Trading nei seguenti casi:

- 1) manomissione delle apparecchiature di misura del gas, alterazione della misura del gas o sottrazione di gas (non misurato) da parte del Cliente;
- 2) violazione degli obblighi di gestione e manutenzione dell'impianto di regolazione e misura;
- 3) violazione degli obblighi di corretta informativa o documentazione, ai fini fiscali, di cui al precedente art. e);
- 4) mancato pagamento, anche parziale, di una sola fattura;
- 5) mancata prestazione delle garanzie di cui al precedente art. d);
- 6) sottoposizione del Cliente a procedure esecutive o concorsuali.



In tale evenienza, fermo restando il diritto di DE Trading di richiedere il risarcimento dei danni patiti, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a DE Trading gli importi di cui all'art. 8 delle Condizioni Particolari.

**h) Facoltà di recesso**

DE Trading potrà recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, a prescindere da responsabilità del Cliente, con un preavviso di 60 giorni, nel caso in cui l'impianto di regolazione e misura del gas o la sua gestione e manutenzione non risultino conformi alle norme previste dalla legge, dalle autorità competenti o dal Vigente Codice di Rete

**i) Cessione del contratto e trasferimento d'azienda**

Il presente Contratto si intende non cedibile da parte del Cliente a terzi, se non previo consenso scritto da parte di DE Trading. Nel caso in cui il Cliente intenda trasferire a qualunque titolo o concedere in usufrutto o affittare l'azienda o ramo di essa a soggetti terzi, dovrà darne comunicazione preventiva a DE Trading, la quale sarà abilitata a recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 2558 codice civile.

**l) Forza Maggiore**

Per "Forza Maggiore", ai sensi del presente Contratto, si intende esclusivamente ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura da parte di DE Trading o il prelievo da parte del Cliente fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie. Tenuto conto di quanto stabilito dal Trasportatore nel Vigente Codice di Rete relativamente all'addebito del corrispettivo di capacità, le Parti convengono espressamente che il Termine Fisso di cui al punto 3) delle Condizioni Particolari verrà applicato anche in presenza di causa di Forza Maggiore del Cliente, tranne nei casi in cui il Trasportatore non addeberà a DE Trading i corrispettivi di capacità.

In presenza di causa di Forza Maggiore la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel presente Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa. L'impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

**m) Foro competente**

Qualsiasi controversia derivante dal o relativa al presente Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Trento.

**n) Confidenzialità**

I termini ed i contenuti economici del presente Contratto hanno carattere di riservatezza e dovranno essere mantenuti confidenziali e non divulgati o comunicati a terzi per tutta la durata del contratto.

**o) Responsabilità amministrativa**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231" elaborato da DE Trading, consultabile all'indirizzo Internet [www.dolomitienergia.it](http://www.dolomitienergia.it) in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.

Luogo e data

Timbro e firma del Cliente

Timbro e firma di DE Trading

Trento, 24/10/2016

DOLOMITI ENERGIA TRADING S.p.A.  
ing. Maurizio Lanteri

Il Cliente approva specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole:

**4** (Superamento della capacità giornaliera: penali); **8** (Importi per cessazione anticipata del Contratto) **a** (Accettazione delle analisi e determinazioni sulla qualità del gas eseguite dal Trasportatore; qualità del gas: nessun obbligo o responsabilità per DE Trading salvo comunicazione al Trasportatore); **b** (Pressione del gas: nessun obbligo o responsabilità per DE Trading salvo comunicazione al Trasportatore; accettazione dei dati di misura del Trasportatore; responsabilità del Cliente per gestione e manutenzione stazione di misura; oneri e maggiori costi per mancato ripristino della funzionalità dell'impianto di misura a carico del Cliente; oneri verifica misure a carico del Cliente; conguagli misura senza interessi e limitatamente a quanto definito dal Trasportatore; conguagli per importi derivanti da normativa fiscale anche oltre i termini di revisione del Trasportatore); **c** (Pagamenti: interessi per ritardato pagamento; limitazione della facoltà di opporre eccezioni, non è forza maggiore l'impossibilità del Cliente ad adempiere al proprio obbligo di pagamento); **e** (Diritti e tributi: responsabilità del Cliente per esattezza e veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, manleva del Cliente in favore di DE Trading per ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte, rimborsi al Cliente nei limiti dei rimborsi a DE Trading); **f** (Sospensione della somministrazione: nessun obbligo di risarcimento danni, non motivo di risoluzione del Contratto; pagamento conguagli di cui all'art. 5 delle Condizioni Particolari; termine di 90 giorni per la richiesta di rimborso); **g** (Clausola risolutiva espressa: risoluzione per: responsabilità del Cliente nella manomissione delle apparecchiature di misura o nell'alterazione della misura o nella sottrazione di gas non misurato, violazione degli obblighi di corretta informativa o documentazione ai fini fiscali, mancato pagamento di due fatture anche non consecutive, mancata prestazione delle garanzie; penali); **h** (facoltà di recesso per DE Trading); **i** (Cessione del Contratto e trasferimento d'azienda); **l** (Forza Maggiore); **m** (Foro competente in via esclusiva; Trento); **n** (Obblighi di confidenzialità sui termini ed i contenuti economici e in materia di quotazioni elaborate sulla base dei dati Platt's; manleva in favore di DE Trading).

Luogo e data

Trento, 24/10/2016

Timbro e firma del Cliente

Sigla del Cliente

6/6

Sigla di DE Trading